



SICUREZZA SOCIALE IN SVIZZERA

Informazioni utili su assicurazioni,
prestazioni e finanziamento.

PREVIDENZA

VIAGGI
CASA
VEICOLI
DIRITTO
PMI

Allianz 

ASSICURAZIONI			PRESTAZIONI					FINANZIAMENTO																						
Assicurazioni	Assicurati	Salario annuo (SA) di riferimento per calcolo prestazioni	Vecchiaia	Decesso	Incapacità lavorativa temporanea	Incapacità di guadagno permanente	Disoccupazione	Salario annuo di riferimento (SR)	Contributi del lavoratore	Contributi del datore di lavoro																				
<p>AVS (Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti)</p> <p>AI (Assicurazione per l'invalidità) Prestazioni compl. (PC); ev. in aggiunta all'AVS/AI</p> <p>IPG (Indennità per perdita di guadagno) Indennità giornaliere per servizio militare, civile e protezione civile</p> <p>Indennità di maternità (obbligatoria)</p>	<p>Tutte le persone che sono domiciliate o che esercitano un'attività lavorativa in Svizzera</p> <p>Beneficiari di rendite AVS/AI, indennità giornaliera AI da 6 mesi, assegni per grandi invalidi</p> <p>Lavoratrici assicurate nei 9 mesi prima del parto che abbiano lavorato in questo periodo per almeno 5 mesi</p>	max. 85 320.–	<p>(Solo AVS) Rendita di vecchiaia (RV): min. 14 220.–/ max. 28 440.–</p> <p>Coniugi/conviventi registrati ai sensi LUD al massimo 150% RV; max. 42 660.–</p> <p>Età pensionabile: donne: 64, uomini: 65 Pensionamento anticipato: 1–2 anni Riduzione: 6.8%–13.6%</p> <p>Rendita per figli: 40% RV, min. 5 688.–/max. 11 376.–</p>	<p>(Solo AVS) Rendita per vedove (RVed): 80% RV per vedove con figli o vedove che hanno compiuto i 45 anni e il cui matrimonio è durato almeno 5 anni min. 11 376.–/max. 22 752.–</p> <p>Rendita per orfani: di un solo genitore: 40% RV, min. 5 688.–/max. 11 376.– di entrambi i genitori: 60% RV, min. 8 532.–/max. 17 064.–</p> <p>Rendita per vedovi/conviventi registrati superstiti (ai sensi LUD): 80% RV per vedovi con figli di età inferiore ai 18 anni</p>	<p>(Solo AI) Indennità giornaliera: 80% SA e assegni per i figli durante la fase di reinserimento</p> <p>IPG: 80% dell'indennità per perdita di guadagno (max. 196.– al giorno)</p> <p>Maternità: 80% dell'indennità per perdita di guadagno (max. 196.– al giorno) per una durata di 14 settimane</p>	<p>(Solo AI) Rendita d'invalidità (RI): le rendite dipendono dal grado di IG e corrispondono alla rendita di vecchiaia.</p> <p>*Rendita intera: IG min. 70%</p> <p>*Tre quarti di rendita: IG 60–69%</p> <p>*Mezza rendita: IG 50–59%</p> <p>*Un quarto di rendita: IG 40–49%</p> <p>Rendita per figli: come per AVS</p>		<p>Salario annuo senza assegni familiari</p> <p>Salario annuo, a prescindere dall'importo</p>	<p>Dipendenti/datori di lavoro: dal 1° gen. successivo al compimento del 17° anno d'età, in % del SR:</p> <table border="1"> <tr> <td>4.200</td> <td>AVS</td> <td>4.200</td> </tr> <tr> <td>0.700</td> <td>AI</td> <td>0.700</td> </tr> <tr> <td>0.225</td> <td>IPG</td> <td>0.225</td> </tr> <tr> <td>1.100</td> <td>AD</td> <td>1.100</td> </tr> <tr> <td>6.225</td> <td></td> <td>6.225</td> </tr> </table> <p>Tassazione postnumerando max. 9.650% del reddito da lavoro; al di sotto di 56 900.– scala decrescente dei contributi. AI di sotto di 9500.– contributo minimo 482.–</p> <p>I pensionati che esercitano un'attività lavorativa sono esonerati dal pagamento dei contributi per redditi massimi di 1400.– al mese oppure 16 800.– all'anno per datore di lavoro. I contributi di chi non lavora (a partire dai 20 anni compiuti) dipendono da patrimonio e reddito sostitutivo (min. 482.– e max. 24 100.–)</p>		4.200	AVS	4.200	0.700	AI	0.700	0.225	IPG	0.225	1.100	AD	1.100	6.225		6.225					
4.200	AVS	4.200																												
0.700	AI	0.700																												
0.225	IPG	0.225																												
1.100	AD	1.100																												
6.225		6.225																												
<p>LPP (minimo) (Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, obbligatoria)</p>	<p>Tutte le persone attive con un salario assicurato AVS superiore a 21 330.–. Dal 1° gen. successivo al compimento del 17° anno di età per il decesso e l'invalidità; dal 1° gen. successivo al compimento del 24° anno di età anche per le prestazioni di vecchiaia</p>	<p>max. 85 320.– meno 24 885.– (deduzione fissa di coordinamento) max. 60 435.–/ min. 3555.–</p>	<p>Rendita di vecchiaia: 6.8% del capitale di vecchiaia con interessi al momento del pensionamento</p> <p>Rendita per figli: 20% RV</p> <p>Età pensionabile: donne: 64, uomini: 65</p>	<p>Rendita per vedove/i: 60% della rendita d'invalidità o di vecchiaia per le persone vedove con figli o che hanno compiuto i 45 anni e il cui matrimonio è durato almeno 5 anni</p> <p>Indennità unica per vedove/i: 300% RVed, se la/il vedova/o non ha diritto ad alcuna rendita</p> <p>Rendita per orfani: 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia</p>	<p>Versamento delle rendite d'invalidità solo dopo un periodo d'attesa di 12 mesi</p>	<p>Rendita d'invalidità: 6.8% del capitale di vecchiaia proiettato senza interessi</p> <p>Rendita per figli: 20% RI</p> <p>Rendita intera/tre quarti di rendita/mezza rendita/ un quarto di rendita: come sopra*</p>	<p>Copertura LPP: in caso di decesso e invalidità finché l'AD corrisponde indennità giornaliera di min. 81.90</p>	<p>max. 85 320.– meno 24 885.–</p> <p>max. 60 435.–/ min. 3555.–</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Uomo</th> <th>Donna</th> <th>% SR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accrediti di vecchiaia:</td> <td>25–34</td> <td>25–34</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35–44</td> <td>35–44</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>45–54</td> <td>45–54</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>55–65</td> <td>55–64</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Onere a carico del datore di lavoro: min. 50% di tutti i contributi</p>			Uomo	Donna	% SR	Accrediti di vecchiaia:	25–34	25–34	7%		35–44	35–44	10%		45–54	45–54	15%		55–65	55–64	18%
	Uomo	Donna	% SR																											
Accrediti di vecchiaia:	25–34	25–34	7%																											
	35–44	35–44	10%																											
	45–54	45–54	15%																											
	55–65	55–64	18%																											
<p>LAINF (Assicurazione contro gli infortuni, obbligatoria)</p>	<p>Tutti i lavoratori dipendenti operanti in Svizzera o inviati in trasferta all'estero per un periodo limitato. I lavoratori dipendenti con un orario settimanale medio inferiore alle 8 ore non sono assicurati contro gli infortuni non professionali.</p>	max. 148 200.–		<p>Rendita per vedove/i: 40% SA</p> <p>Indennità unica per vedove: 100%–500% RVed</p> <p>Rendita per orfani di uno/entrambi i genitori: 15%/25% SA, in totale: max. 70% SA; insieme alla rendita AVS, integrazione fino a max. 90% SA</p>	<p>Indennità giornaliera: 80% SA a partire dal 3° giorno dopo l'infortunio fino al riacquisto dell'intera capacità di guadagno o fino all'inizio della rendita AI, ovvero fino al decesso</p>	<p>Rendita d'invalidità: 80% SA in caso di totale incapacità di guadagno. Riduzione in caso d'invalidità parziale. Il diritto sussiste se si prevede che l'incapacità di guadagno abbia carattere permanente. Insieme alla rendita AI, integrazione fino a max. 90% SA</p>	<p>Copertura LAINF: dal 1° giorno della disoccupazione o dalla notifica all'AD e finché l'AD corrisponde indennità giornaliera</p>	<p>Salario annuo senza assegni familiari</p>	<p>Premio per infortuni non professionali in base alla classe di rischio</p>	<p>Premio per infortuni professionali (incl. malattie professionali) in base alla classe di rischio</p>																				
<p>Pagamento salario in caso di malattia (ACM) ai sensi dell'art. 324a CO in assenza di una polizza ind. giornaliera (facoltativa)</p>	<p>Tutto il personale; deroghe possibili come da contratto</p>	<p>max. 300 000.– in base alle CG</p>	<p>Fino all'inizio della rendita AVS ovvero come da condizioni d'assicurazione, purché sia certificata la persistenza dell'incapacità di guadagno</p>		<p>Indennità giornaliera: 80% SA per max. 730 giorni; di solito dal 15°/31° giorno e solo per incapacità lavorativa di min. 25%</p>	<p>La durata delle prestazioni è limitata a max. 730 giorni</p>	<p>Mezza indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa fino al 50%; oltre: indennità giornaliera intera</p>	<p>Salario annuo senza assegni familiari</p>	<p>In base alla categoria professionale e alle condizioni di lavoro convenute (CCL)</p>																					
<p>AD (Assicurazione contro la disoccupazione, obbligatoria)</p>	<p>Tutti i lavoratori soggetti all'AVS, fino all'età di pensionamento</p>	<p>max. 148 200.– 2.2% fino a max. LAINF 1.0% oltre max. LAINF</p>			<p>Indennità giornaliera AD: 44 giorni (max. 30 consecutivi) in caso di malattia o infortunio</p>		<p>70% o 80% SA, in base all'obbligo di mantenimento e al salario</p>	<p>Salario annuo, max. 148 200.–</p>	<p>1.1% SR fino a 148 200.– 0.5% SR da 148 201.–</p>	<p>1.1% SR fino a 148 200.– 0.5% SR da 148 201.–</p>																				
<p>LAMal (Assicurazione contro le malattie, obbligatoria)</p>	<p>Tutte le persone domiciliate in Svizzera</p>				<p>Prestazioni per prevenzione, cura e riabilitazione</p>			<p>I contributi degli assicurati dipendono dal luogo di domicilio, contributi statali per redditi modesti</p>																						

CON LE SOLUZIONI PREVIDENZIALI ALLIANZ POTETE AFFRONTARE AL MEGLIO OGNI FASE DELLA VITA.

Vi copriamo le spalle, guardiamo avanti e, se succede qualcosa, siamo al vostro fianco. Così potete continuare a vivere la vita con coraggio.

Allianz Suisse

Tel. +41 58 358 71 11

Fax +41 58 358 40 42

contact@allianz.ch

www.allianz.ch



Seguiteci su:
allianzsuisse